

18 AGOSTO 2025

AREA APPALTI E CENTRALE ACQUISTI

OGGETTO: **SETTORE PATRIMONIO.:** APPALTO DI FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA ARRAMPICATA: PRESA D'ATTO DI AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA DELL'IMPRESA DOCROCK S.R.L. DA PARTE DELL'IMPRESA 7 TO 7 S.R.L.

CIG: B6ABC38A40

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante: "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari ivi compresi il servizio alloggiativo e i servizi di carattere culturale e sportivo.

Opera Universitaria è proprietaria del centro Polifunzionale denominato "*Sanbapolis*", in via della Malpensada a Trento, in prossimità dello studentato San Bartolameo, destinato a sede di attività culturali e sportive, tra cui una palestra di arrampicata indoor affidata in gestione alla soc. coop. ABC Dolomiti, con sede in via Pizzegoda, 8 38033 Cavalese (TN).

In seguito a richiesta dell'appaltatore di sostituzione ed integrazione delle attrezzature presenti presso la palestra di arrampicata, con determinazione del Direttore n. 105 del 30/04/2025 è stato autorizzato l'affidamento diretto della fornitura di materiale vario da arrampicata all'impresa DOCROCK S.R.L., con sede in via Giuseppe Mazzini, 6 – 13836 Cossato (BG) – cod. fisc. GNRLRT69L26D094L e p.iva. 02639110028, per un importo complessivo pari ad € 20.600,75.= iva compresa.

Vista la comunicazione pervenuta in data 01/07/2025 (prot. Opera 6350) da parte di 7 TO 7 S.r.l., relativa all'affitto di ramo di azienda dell'impresa Docrock S.r.l., avente come allegato il contratto stipulato presso il notaio dott. Paolo Panzeri del Collegio Notarile di Como e Lecco, con Repertorio n. 28180, Raccolta n. 19782, in data 26 marzo 2025;

preso atto che l'impresa Docrock S.r.l., con sede legale in Cossato via Giuseppe Mazzini n. 6, ha concesso in affitto il ramo d'azienda relativo alla progettazione, alla realizzazione e al commercio di abbigliamento e accessori per l'attività sportiva e il tempo libero comprensivo delle attrezzature, stampi, macchinari e certificazioni degli accessori per la rampicata, il sito internet ed il marchio all'impresa 7 TO 7 s.r.l.;

preso atto che l'affitto del ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 6 del contratto, riguarda il periodo intercorrente dal 1° maggio 2025 al 30 aprile 2030 per cui la sua durata è "*superiore alla durata dell'appalto*" di fornitura in essere, in conformità alla sentenza del Cons. St. sez. V, 17 giugno 2022 n. 4967, e comunque rispetta il disposto del co. 9 dell'art. 16, dell'allegato II.12 del d.lgs. 36/2023;

visto il combinato disposto dall'art. 120, co. 1 lett. d) punto 2) del d.lgs. 36/2023 (in analogia a quanto precedentemente statuito dall'art. 106 co. 1 lett. d) del D. Lgs. 50/2016) e dal comunicato

del Presidente ANAC del 8 novembre 2023 che ammettono la facoltà di procedere ad una modifica soggettiva dell'esecutore, anche nell'ipotesi di affitto d'azienda, nel rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione e del diritto alla libertà di iniziativa economica privata di cui all'art. 97 e 41 della Costituzione;

visto altresì il parere ANAC 31/2023 ove si legge: *“il citato art. 106” del d.lgs. 50/2016 (ora art. 120 d. Lgs 36/2023) “fa riferimento alle “ristrutturazioni societarie”, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, «quale termine in linea generale comprensivo di tutte le operazioni societarie ritenute più idonee per garantire la prosecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d'arte, con il limite delle condizioni poste dalla norma, ossia il mantenimento in capo all'esecutore dei requisiti di partecipazione alla gara, l'autorizzazione della stazione appaltante e il divieto di modifiche sostanziali. La stessa Autorità, in relazione alla previgente e corrispondente norma dell'art. 116 del d.lgs. 163/2006 ha fornito un'interpretazione estensiva della stessa, volta ricomprendere nel suo campo di applicazione anche la cessione del ramo d'azienda e l'affitto della stessa, ancorché non espressamente previsti dalla stessa (parere AG35/2008)» (parere AG 4/2022, riferito alla corrispondente previsione dell'art. 175 del Codice; parere Funz Cons 28/2022). Con la disposizione in esame, infatti, «nel segno della maggiore flessibilità della regolamentazione della continuità aziendale» il legislatore ha inteso «agevolare la continuazione dell'esecuzione dei contratti pubblici già stipulati» (Cons. Stato n. 4918/2016). Va inoltre sottolineata «la perdurante esigenza di salvaguardare la libertà contrattuale delle imprese, le quali devono poter procedere alle riorganizzazioni aziendali reputate opportune senza che possa essere loro di pregiudizio lo svolgimento delle gare alle quali hanno partecipato (cfr., al riguardo, Cons. Stato, V, n. 1370/2013, n. 3819/2015)» (in tal senso delibera Anac n. 244/2017 e conforme giurisprudenza Cons. Stato n. 6216/2019 e n. 8079/2021). Si ritiene, quindi, che «con l'art. 106 del Codice il legislatore abbia voluto garantire la continuità dei contratti pubblici in corso d'esecuzione e al contempo salvaguardare la libertà di iniziativa economica privata, ammettendo modifiche societarie dell'appaltatore, purché le stesse non implicino altre modifiche sostanziali al contratto e non siano finalizzate ad eludere l'applicazione del Codice (parere AG 4/2022 cit.). Alla luce di quanto sopra, pertanto, fermo il divieto di cessione del contratto d'appalto (ex art. 105, comma 1, del d.lgs. 50/2016), è consentito all'appaltatore, in corso di esecuzione del contratto stesso, procedere a ristrutturazioni societarie entro i limiti definiti dall'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, con mantenimento in capo all'esecutore dei requisiti di partecipazione alla gara. Le conseguenti variazioni contrattuali, ai sensi della disposizione citata, (i) devono essere autorizzate dal RUP, (ii) non devono implicare altre modifiche sostanziali al contratto e (iii) non devono essere finalizzate ad eludere l'applicazione del Codice» (parere Funz Cons 28/2022)”;*

visto il principio di risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023 secondo cui *“le stazioni appaltanti (..) perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”;*

dato atto che l'Ente ritiene opportuno garantire l'esecuzione della fornitura con il nuovo operatore economico in quanto le altre condizioni contrattuali già valutate in sede di affidamento risultano essere invariate;

dato atto che l'operatore economico subentrato non elude l'applicazione del principio di rotazione, dal momento che l'Ente non ha avuto con esso rapporti contrattuali precedenti in ossequio al combinato disposto dall'art. 19 ter della L.p. 2/2016, e dagli artt. 2, 3 e 49 del d.lgs. 36/2023 del d.lgs. 36/2023, per i quali si persegue *“l'obiettivo della possibilità per tutti gli operatori di partecipare alle procedure”;*

dato atto altresì che con la cessione del ramo d'azienda in esame non viene eluso il divieto di cessione del contratto d'appalto;

dato atto che in data 12/08/2025, con prot. Opera n. 10338, è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P. R. n. 445/2000;

dato atto che il contratto d'appalto con Opera Universitaria è di importo inferiore ad € 40.000,00, la verifica delle cause di esclusione ai sensi degli art. 52, 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 rientrerà nelle verifiche a campione per cui l'Ente provvederà a risolvere di diritto il contratto in caso di esito negativo delle stesse ovvero ad applicare le altre conseguenze ivi previste;

accertato ai sensi dell'art. 120 co. 1 lett. d) punto 2) del D.Lgs. 36/2023, che si tratta di una modifica non sostanziale e non risulta quindi essere necessaria una nuova procedura d'appalto;

con la presente determinazione si prende atto del contratto di affitto di ramo di azienda tra l'impresa Docrock S.r.l. e l'impresa 7 TO 7 S.r.l. avente sede legale in Via Pascolo, 6 – 23842 Bosisio Parini (LC) - cod. fisc. e p.iva. 03231000138 relativo alla progettazione, alla realizzazione e al commercio di abbigliamento e accessori per l'attività sportiva e il tempo libero per la durata di cinque anni sino al 30 aprile 2030 e del conseguente subentro dell'impresa 7 to 7 S.r.l nel contratto di fornitura di materiale vario da arrampicata con Opera Universitaria.

Si dà atto che ai sensi dell'art. 15 co. 3 del d.lgs. 36/2023 si individua nella figura del Direttore di Opera Universitaria il responsabile unico del progetto per l'affidamento della fornitura in oggetto.

Si dà atto infine che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e ss.mm.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15, di data 28 novembre 2024 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 30 dicembre 2024 n. 2276;
- vista la I^ Variazione al Budget economico 2025-2027 e la I^ Variazione al Piano Investimenti 2025-2027 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6, di data 18 aprile 2025 e con deliberazione della Giunta Provinciale n. 760 del 30 maggio 2025;
- vista la II^ Variazione al Budget economico 2025-2027 e la II^ Variazione al Piano Investimenti 2025-2027 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10, di data 5 agosto 2025, in attesa di approvazione da parte della Giunta Provinciale;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;

- visto il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, del contratto di affitto ramo di azienda con il quale l’impresa Docrock S.r.l. ha concesso in affitto all’impresa 7 TO 7 S.r.l. avente sede legale in Via Pascolo, 6 – 23842 Bosisio Parini (LC) - cod. fisc. e p.iva. 03231000138 pec: fvp@legalmail.it, il ramo d’azienda relativo alla progettazione, alla realizzazione e al commercio di abbigliamento e accessori per l’attività sportiva e il tempo libero per la durata di cinque anni sino al 30 aprile 2030;
2. di prendere atto del subentro dell’impresa 7 TO 7 S.r.l nel contratto di appalto per la fornitura di materiale vario da arrampicata con Opera Universitaria perfezionato originariamente con l’impresa Docrock S.r.l., giusta determinazione del Direttore n. 105 del 30/04/2025;
3. di prendere atto che l’impresa 7 TO 7 S.R.L. con p.iva 03231000138 risulterà il soggetto che provvederà alla esecuzione e fatturazione dei costi previsti nel contratto con Opera Universitaria;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell’Ente e non si rende pertanto necessaria l’acquisizione del CUP.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA

(EC/vs)